

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'articolo 60 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale.
- 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE DELLA RETE NATURA 2000 E NELLE ZONE UMIDE

- 9.1 Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, nei Siti della Rete Natura 2000 regionali (SIC e ZPS) è vietato:
- effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia – corrispondenti ai giovedì e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni disciplinate nel presente atto;
 - utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - abbattere esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella prima del 1° ottobre;
 - praticare l'attività venatoria nei confronti dell'avifauna acquatica dopo le ore 14,30 in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 metri da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.
- Nelle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi dei già citati Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, è inoltre vietato:
- effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura);
 - addestrare ed allenare i cani ai sensi del punto 7 del presente calendario, prima del 1° settembre.
- 9.2 Nel sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio> sono riportate le prescrizioni vigenti individuate dalle Misure Specifiche di Conservazione valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria.
- 9.3 Nell'allegato F sono riportate le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei piani faunistici venatori provinciali, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

- 10.1 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusioni dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITA' E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

- 11.1 Nelle Province di Rimini e Forlì Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".
- 11.2 Nella Provincia di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scuola Acque Alte - Canale Della Gabbia dal 1° al 15 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

- 12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

ALLEGATO E: Prescrizione per terreni in attualità di coltivazione				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore.	NO	E' ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne di segnalazione degli appezzamenti.
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore.	NO	E' ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne di segnalazione degli appezzamenti.
VIGNETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per il reeupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per il recupero del capo abbattuto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per il recupero del capo abbattuto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate sfaldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo.
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. E' ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.

- 12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo ai giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).
- 12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.
- 12.4 Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.
- 12.5 Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante, è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti. Qualora invece fa caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia l'appostamento o lo si lascia per recuperare i capi abbattuti.
- 12.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ÀSS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 12.7 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato dovrà compilare, entro le date indicate, le schede riepiogative "Prelievo specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. La tempistica di compilazione e le modalità di consegna saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.
- 12.8 In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della Legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- 12.9 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- 12.10 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
- 12.11 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 12.10.
- 12.12 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
- 12.13 I cacciatori non residenti in Regione Emilia-Romagna, qualora il proprio tesserino non lo consenta, devono ritirare presso l'ATC di iscrizione un foglio integrativo per i prelievi di fauna migratoria o di ungulati, da compilare in aggiunta al proprio tesserino regionale, per poter segnare correttamente i capi abbattuti e la forma di caccia utilizzata. Tale integrazione deve essere riconsegnata all'ATC di rilascio al termine della stagione venatoria.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- 13.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi della norme vigenti. E' vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. E' tuttavia consentito l'utilizzo del GPS.
- 13.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.
- 13.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.
- 13.4 E' vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica nell'esercizio dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del R.R. n. 1/2008 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la salute personale.
- 13.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R. R. n. 1/2008, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o cappello) di colore giallo o arancione, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
- 13.6 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO E: Prescrizione per terreni in attualità di coltivazione				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la ui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al30/9)	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore.	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggiere	Consentita con altezza inferiore a 15 cm e lungo le capezzagne o stradoni fino al 30/9; dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto.	Consentito per il recupero del capo abbattuto con fucile scarico
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore	E' consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia.	E' possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore	NO	E' possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufaie coltivate ai sensi della legge regionale 24/1991	NO vagante Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante.	NO	È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle lire sino alla loro completa rimozione	NO vagante Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	E' consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'estemo
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	E' consentito per lo scovo o il recupero del capo abbattuto.	E' consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALL EVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico ntensivo quando non sianc tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione allo Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale

ALLEGATO F

Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria

REGGIO EMILIA

Prescrizioni:

Monte Acuto, Alpe di Succiso; Monte Ventasso; Monte la Nuda Cima Belfiore; Val d'Ozola, Monte Cusna; Abetina Reale, Alta Val Dolo; Pietra di Bismantova; Gessi Triassici; Monte Duro; Rupe di Campotrena, Rossena; Fontanili di Gattatico e Fiume Enza;

- divieto di caccia all'allodola;

Monte Acuto, Alpe di Succiso; Monte Ventasso; Monte la Nuda Cima Belfiore; Val d'Ozola, Monte Cusna; Abetina Reale, Alta Val Dolo; Pietra di Bismantova; Gessi Triassici; Monte Duro; Rupe di Campotrena, Rossena; Fontanili di Gattatico e Fiume Enza; Fontanili di Corte Valle Re; Casse di Espansione del Secchia; Fiume Enza da La Mora a Compiano; Valli di Novellara; San Valentino, Rio della Rocca; Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano; Media Val Tresinaro, Val Dorgola; Cassa di Espansione del Tresinaro; Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara; Rio Rodano e Fontanili di Fogliano e Ariolo; Rio Tassarò;

- divieto di caccia da appostamento temporaneo nei siti e nel loro intorno per una distanza di 150 metri.

NUMERI TELEFONICI UTILI

REGIONE EMILIA ROMAGNA	
UFFICIO CACCIA PESCA	
SERVIZIO TERRITORIALE REGGIO EMILIA	Tel. 0522/444664 - 444675
POLIZIA PROVINCIALE	Tel. 0522/792222
AMBITI TERRITORIALI CACCIA	
A.T.C. RE 1 PIANURA OVEST	Tel. 0522/967504
A.T.C. RE 2 PIANURA EST	Tel. 0522/652104
A.T.C. RE 3 COLLINA	Tel. 0522/598410
A.T.C. RE 4 MONTAGNA	Tel. 0522/810371
ASSOCIAZIONI VENATORIE	
FEDERCACCIA	Tel. 0522/435820
ARCI CACCIA	Tel. 0522/326502
ENAL CACCIA	Tel. 0522/453098
ASSOCIAZIONE NAZ. LIBERA CACCIA	Tel. 0522/870121
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA	Tel. 0522/627787
E.P.S.	Tel. 0522/505211

COORDINAMENTO ATC REGGIO EMILIA

Estratto del

Calendario venatorio Regionale

2016 -2017

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016-2017

(estratto D.G.R. n. 497/2016)

1. FINALITÀ

omissis

- 1.6 Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
- 1.7 Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.
- 1.8 Nelle aree di rispetto individuate dagli ATC l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti approvati dai competenti organi degli ATC. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto ai Piani faunistico-venatori provinciali, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- 3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:
coniglio selvatico; fagiano; lepre comune; pernice rossa; starna; volpe; cinghiale; coniglio selvatico; fagiano; lepre comune; pernice rossa; starna; volpe; cinghiale; beccaccino; canapiglia; codone; fischione; folaga; capriolo; cervo; daino; mufbone; cornacchia grigia; gazza; ghiandaia; alzavola; marzaiola; moriglione; pavoncella; porciglione; allodola; quaglia; tortora; frullino; gallinella d'acqua; germano reale; marzaiola; mestolone; moriglione; moriglione; pavoncella; porciglione; allodola; quaglia; tortora; colombaccio; beccaccia; merlo; cesena; tordo bottaccio; tordo sassello.
- 3.2 Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali è stato approvato dalla Regione un piano di gestione, sentito ISPRA. Tale piano deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 31 luglio.
Il piano di gestione deve prevedere:
- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;
- il monitoraggio standardizzato della specie;
- la stima dell'incremento utile annuo;
- la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
- l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.
- 3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.
- 3.4 Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, le cui prescrizioni sono riportate nel sito Idro-meteo- Clima dell'Arpa Emilia-Romagna www.arpa.emr.it/sim?extra/beccaccia.

ALLEGATO A					
SPECIE	PERIODI DI CACCIA				
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Starna (*)	18	30			
Pernice rossa (*)	18	30			
Fagiano	18			4	IN AFV 30
Volpe	18				30
Lepre comune	18			4	IN AFV 31
Coniglio selvatico	18			4	
Cinghiale		1			30
Cornacchia grigia	1				12
Gazza	1				12
Ghiandaia	1				12
Germano reale	18				30
Canapiglia	18				30
Fischione	18				30
Codone Mestolone	18				30
Moriglione	18				30
Alzavola	18				30
Marzaiola	18				30
Folaga	18				30
Gallinella d'acqua	18				30
Porciglione	18				30
Beccaccino	18				30
Frullino	18				30
Pavoncella	18				30
Quaglia	18		30		
Beccaccia		1			19
Tortora	1	30			
Colombaccio		18			30
Allodola		1			31
Merlo	1			14	
Cesena		18			19
Tordo bottaccio		18			19
Tordo sassello		18			30

(*) Solo in presenza di piani di gestione approvati dalla Regione che prevedano, per ATC o AFV: interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione, metodi di immissione e ambientamento, il monitoraggio standardizzato della specie, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato

ALLEGATO B			
SPECIE	PRIODI DI PRELIEVO (purchè non coincidenti con il martedì e il venerdì)	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno - 15 luglio e 15 agosto - 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio - 15 marzo	F <p>M e F</p>	I e II <p>O</p>
CAPRIOLO in aree non vocate Piano Faunistico Venatorio Provinciale	1 giugno - 15 luglio e 15 agosto - 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio - 15 marzo	M e F	tutte le classi
	1 settembre - 30 settembre	M	I, II e III
DAINO	1 novembre - 15 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio - 15 marzo	F <p>M e F</p>	I e II <p>O</p>
	10 agosto - 15 settembre (*) 5 ottobre - 15 febbraio	M	III
CERVO	5 ottobre - 15 marzo	M	I e II
	1 gennaio - 15 marzo	F <p>M e F</p>	I e II <p>O</p>
MUFLONE	1 novembre - 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile - 30 settembre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre - 31 gennaio	M e F	tutte le classi

(*) solo per ACATER orientale e ACATER centrale

4. GIORNATE E FORME DI CACCIA

- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria
- 4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale ed alla migratoria - ad esclusione degli ungulati e della volpe e della beccaccia - è consentita nelle forme sotto indicate, dal 18 settembre 2016 al 30 gennaio 2017:
- A. dal 18 settembre al 2 ottobre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. dal 3 ottobre al 4 dicembre da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. dal 5 al 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana esclusivamente alla fauna migratoria; per la sola vagante, con le seguenti modalità:
- a. a sud della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) su tutto il territorio;
- b. a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia), nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie;
- D. dal 1° al 30 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana (giovedì, sabato e domenica), esclusivamente alla fauna migratoria; per la sola vagante, con le seguenti modalità:
- a. a sud della S.S. n. 9 "Emilia" e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) su tutto il territorio;
- b. a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia), nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie;
- E. dal 3 ottobre al 30 novembre, possono essere fruitе due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo ("capanno" di cui all'art. 53 comma 1 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni).
- 4.3 La caccia alla beccaccia è consentita con le seguenti modalità:
- a. dal 1° ottobre al 4 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- b. dal 5 al 31 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
- a) a sud della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti;
- b) a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia);
- c. dall'1 al 19 gennaio vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica di ogni settimana con le seguenti modalità:
- a) a sud della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti;
- b) a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia);

- 4.4 La caccia alla volpe è consentita con le seguenti modalità:
- a. prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 18 settembre al 4 dicembre;
- b. caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita, dal 5 dicembre al 30 gennaio;
- c. prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche tabellate dal R.R. n. 1/2008, dal 18 settembre al 30 gennaio ad esclusione delle zone a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) dove può essere praticata solo da punti di sparo sopraelevati.
- 4.5 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. Nelle zone a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) può essere praticata solo da punti di sparo sopraelevati.
- 4.6 La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica (giovedì, sabato e domenica a gennaio) negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV. I Presidenti degli ATC, nonché i Direttori delle AFV, dopo aver presentato i calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 comma 3 del R.R. n. 1/2008, devono richiedere l'autorizzazione per eventuali periodi di sospensione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, indicando le date di interruzione e le date di ripresa dell'attività venatoria dei distretti. Il periodo di sospensione deve essere almeno di una settimana venatoria.
- 4.7 La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione.
- 4.8 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- 4.9 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio dal 1° al 15 settembre, ad esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS), limitatamente alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Per tali specie è prevista la chiusura anticipata (vedi allegato A). Per la tortora e il merlo è consentito il prelievo, con un carniere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.

- 4.10 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, si svolge nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011.
- 4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
- 4.12 Per la caccia alla lepre la Regione autorizza nominalmente l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI composta da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata dall'ATC di iscrizione del conduttore, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, nel periodo consentito, l'addestramento e l'allenamento della muta, se richiesto. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.
- 4.13 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma del comma 5 dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati dall'ATC interessato entro il 30 giugno e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.
- 4.14 E' vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di munizioni caricate con cartucce con proiettile unico, salvo per la caccia agli ungulati e alla volpe.
- 4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0).
- 4.16 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

- 5.1 La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 5.2 Nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00 ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
- 5.3 Nel periodo compreso tra il 18 settembre e il 2 ottobre, la caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo, è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Tali limitazioni non si applicano al prelievo degli ungulati in forma selettiva.
- 5.4 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento ad un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'allegato D al presente calendario.

ALLEGATO D							
ORARI CACCIA 2016-2017							
SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	15 - 30 aprile	6:20	20:10	5:20	20:10	5:20	21:10
	1 -15 maggio	5:55	20:30	4:55	20:30	4:55	21:30
	16 - 31 maggio	5:40	20:45	4:40	20:45	4:40	21:45
	1 - 15 giugno	5:30	20:55	4:30	20:55	4:30	21:55
	16 - 30 giugno	5:30	21:05	4:30	21:05	4:30	22:05
	1 - 15 luglio	5:40	21:00	4:40	21:00	4:40	22:00
	16 - 31 luglio	5:55	20:50	4:55	20:50	4:55	21:50
	1 - 15 agosto	6:10	20:30	5:10	20:30	5:10	21:30
	16 - 31 agosto	6:30	20:05	5:30	20:05	5:30	21:05
	1 - 15 settembre	6:50	19:40	5:50	19:40	5:50	20:40
	16 - 30 settembre	7:05	19:10	6:05	19:10	6:05	20:10
	1 - 15 ottobre	7:20	18:40	6:20	18:40	6:20	19:40
	16 - 29 ottobre	7:40	18:20	6:40	18:20	6:40	19:20
	ORA SOLARE	30 - 31 ottobre	6:50	17:05	5:50	17:05	5:50
1 - 15 novembre		7:00	16:55	6:00	16:55	6:00	17:55
16 - 30 novembre		7:20	16:40	6:20	16:40	6:20	17:40
1 - 15 dicembre		7:40	16:35	6:40	16:35	6:40	17:35
16 - 31 dicembre		7:50	16:40	6:50	16:40	6:50	17:40
1 - 15 gennaio		7:50	16:55	6:50	16:55	6:50	17:55
16 - 31 gennaio		7:40	17:10	6:40	17:10	6:40	18:10
1 - 15 febbraio		7:25	17:35	6:25	17:35	6:25	18:35
16 - 28 febbraio		7:05	17:55	6:05	17:55	6:05	18:55
1 - 15 marzo		6:40	18:10	5:40	18:10	5:40	19:10

Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti

6.1 CARNIERE

6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.

6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.

6.3 Nei limiti dei piani approvati, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna e lepre superiori a quelli previsti nell'allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino al 31 dicembre e per il fagiano fino al 30 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli allegati A e B ed i carniari previsti nell'allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.

6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

ALLEGATO C			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	
Pernice rossa	1		5
Starna	1		5
Fagiano	2	Non più di 2 capi complessivamente	
Lepre comune	1		10
Coniglio selvatico	2		
Canapiglia	10		
Fischione	10		
Codone	5	Non più di 10 capi complessivamente	25
Mestolone	10		
Moriglione	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Pavoncella	10		30
Volpe	25		
Cinghiale	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5		25
Tortora	15		50
Beccaccia	3		15
Colombaccio	15		
Allodola	10		50
Merlo	5 (da1/9 al 15/9)		
	25 (da 18/9 al 14/12)		
Cesena	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 21 agosto al 15 settembre, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualtà di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 Nel periodo intercorrente tra il 1° e il 15 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva, è consentito.
- 7.5 Dal 18 settembre al 30 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.
- 7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle norme generali vigenti in materia.